

L'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA ALLA LUCE DELLA MODULISTICA RESA DISPONIBILE DALLE ENTRATE

Voluntary disclosure, premi a chi dichiara lo scudo fiscale

L'utilizzo della dichiarazione riservata presentata in occasione dello scudo fiscale produce effetti premiali anche ai fini e per gli effetti del calcolo delle imposte e delle sanzioni previste dal decreto legge 4/2014 con il quale sono state dettate disposizioni in materia di voluntary disclosure. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nelle istruzioni per la compilazione della richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria diffuse martedì sul suo sito. Il contribuente, esibendo le dichiarazioni riservate a suo tempo presentate in base all'articolo 13-bis del decreto legge 78/2009, può ottenere, ai fini della procedura di voluntary disclosure, importanti effetti premianti.

Ciò significa, in concreto, potersi vedere applicata una riduzione delle sanzioni amministrative comminabili in relazione alla detenzione di attività all'estero in violazione della normativa fiscale italiana.

Se c'è la volontà di esibire la dichiarazione riservata, ai fini di cui sopra, il contribuente, supportato dal professionista, dovrà avere cura di compilare la tabella R14 della sezione V della scheda R, costituente allegato integrante la richiesta di accedere alla voluntary disclosure. È bene ricordare però che con l'esibizione della dichiarazione riservata nell'ambito della presentazione all'Agenzia delle entrate dell'istanza per accedere alla voluntary disclosure cade la prevista segretezza del rapporto scudato. Molti sono poi gli effetti pratici ulteriori che ne possono derivare: il contribuente che ha scudato, rinunciando alla segregazione del conto, non dovrà più pagare la prevista imposta di bollo speciale introdotta dal governo Monti sui rapporti ancora segreti. Con l'esibizione della dichiarazione riservata il contribuente non potrà più usare i relativi effetti preclusivi nell'ambito di altri accertamenti tributari.

L'intermediario presso il quale il contribuente intrattiene il rapporto scudato dovrà essere informato dell'avvenuta esibizione della dichiarazione riservata sia per evitare di continuare a pagare la citata imposta di bollo speciale sia per poter dare riscontro alle relative richieste da parte dell'amministrazione fiscale in presenza delle quali non potrà più essere opposta la relativa segretezza del conto. Altro aspetto operativo, ma certo non meno importante, che emerge dalla lettura delle istruzioni di compilazione

dell'istanza, è la necessità, sempre ai fini di poter godere di maggiori o minori riduzioni delle sanzioni, di precisare, nella tabella R12, sezione IV, della scheda R, se le attività estere verranno rimpatriate in Italia ovvero lasciate all'estero presso la banca estera. In tale ambito pare potersi confermare, come già chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate anche in precedenti circolari e da ultimo con il provvedimento 38/E del 23 dicembre 2013, che il rimpatrio potrà essere anche semplicemente giuridico ovvero, mediante conferimento di apposito incarico

alla società fiduciaria italiana, consentire al contribuente di mantenere le attività all'estero intestando il conto o le attività estere alla fiduciaria. Il conferimento a quest'ultima di uno specifico incarico potrà avvenire, evidentemente, anche prima dell'effettivo accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate:

ciò si dovrà fare compilando l'apposito riquadro «informazioni di dettaglio» nell'ambito della tabella R.12 della sezione IV della scheda R. Qualora il rimpatrio, sia esso fisico o giuridico, comporti il trasferimento, effettivo oppure solo fiscale, dei beni in Italia le sanzioni verranno applicate in misura ulteriormente ridotta rispetto a quelle altrimenti applicate nel caso in cui i beni rimangano in uno stato non collaborativo ovvero vengano trasferite in altro stato con il quale l'Italia non ha sottoscritto accordi di scambio di informazioni in ambito fiscale.

Fabrizio Vedana

